



RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI DEROGHE IN BASE ART.53 LR. 24/2017 A QUANTO DISPOSTO DAL R.U.E. APPROVATO

PREMESSA

La presente relazione riguarda la richiesta di deroghe al RUE approvato al fine di addivenire l'ampliamento dell'insediamento zootecnico avicolo destinato ad ospitare tacchini da ingrasso su lettiera, sito in Soliera (MO), condotto dalla Azienda Agricola Lovato Guido.

Per lo svolgimento di tale attività, l'azienda si presenta particolarmente strutturata, sia da un punto di vista tecnico-logistico, sia operativo, grazie innanzitutto ad una lunga esperienza nel settore e per il consolidamento della filiera di produzione.

Nell'ambito dei programmi di sviluppo aziendali il Committente ha ritenuto che ci siano i presupposti tecnico-operativi ed economici per ampliare il sito produttivo di Soliera (MO); tale sviluppo richiede la realizzazione di nuove strutture modulari prefabbricate che vanno ad aggiungersi ad altre strutture già presenti. L'aumento della capacità produttiva trova ragione d'essere nella necessità di realizzare indispensabili economie di scala nell'ambito dei processi gestionali, nello specifico nella disponibilità del fattore produttivo connesso alla manodopera impiegata ed alle risorse tecnico-logistiche utilizzate.

Tutto ciò premesso al fine di una corretto inquadramento documentale e progettuale tale progettazione in ampliamento esige specifiche deroghe al vigente R.U.E come dettato dall'ART. 53 L.R. 24/2017, in quanto le stesse si trovano necessarie al fine ultimo di poter procedere al piano di sviluppo aziendale ed alla conseguente realizzazione delle opere connesse all'autorizzazione edilizia.

Nello specifico si richiede alla seguenti deroghe imposte dal Rue:

1- Su quanto disposto all'interno dell'Allegato 1 del RUE all'Art. 2.3.B punto B2

“Non sono ammessi edifici produttivi che abbiano prospetti di lunghezza superiore a 30 ml e si dovranno attuare soluzioni progettuali che ne limitino l'impatto visivo”.

Su questo punto appare chiaro e scontato la richiesta di deroga, in quanto, si assevera che visto la tipologia di allevamento avicolo, le metodologie di realizzazioni delle stesse strutture sono da ritenersi standard utilizzate in tutto il territorio Europeo se non Mondiale ed in oltre continuative a quanto edificato fino ad ora nella stessa azienda richiedente.

Infatti, visto le caratteristiche intrinseche dell'allevamento, unite alle direttive di benessere animale e tipologie di abbeveramento e nutrizione degli animali; impongono la crescita degli animali in ambienti tali da essere gestibili sotto tutti i punti dettati dalla filiera. Inoltre va da se che un allevamento fosse realizzato con metrature inferiori sarebbe del tutto anti economico e con costi di gestione talmente rilevanti da rendere impossibile l'intera l'attività.



2- Pavimentazione drenanti - CAPO 3.2 – DOTAZIONI ECOLOGICHE Art. 3.2.1 - Permeabilità dei suoli, aree a verde di protezione e dotazioni ecologiche:

“Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti in zona agricola non è consentita l'impermeabilizzazione del suolo con pavimentazioni e/o piscine superiori a mq. 100”

Su questo punto si fa espresso riferimento a quanto descritto all'interno della relazione tecnica allegata al Procedimento Unico art. 53.

Infatti al fine progettuale tale piazzole sono state dimensionate in modo tale da sopperire ai dettami impartiti dal servizio veterinario in conformità alle direttive sanitarie legate agli allevamenti avicoli, che implicano la realizzazione di piazzali impermeabili in concomitanza delle zone lavorative “carico e scarico” come risulta dall'Ordinanza Ministeriale del Ministero della Salute al fine di garantire la completa pulizia e disinfezione.

Per tanto al fine di assicurare la BIOSICUREZZA si ci è attenuti a quanto riportato nell'allegato A che si riporta integralmente nella presente relazione esplicativa. Si specifica che detta prescrizione è stata inoltre recepita in fase di progettazione preliminare la quale ha interessato direttamente il servizio veterinario il quale obbliga al fine del proseguimento dell'attività di allevamento a uniformarsi a tale prescrizione al fine di limitare il propagarsi di infezioni di aviaria. Si attesta inoltre che oltre a questo aspetto imprescindibile, vi è l'obbligo di installazione di dispositivi di disinfezione degli automezzi d'entrata ed inoltre a limitare l'ingresso agli allevamenti dei soli mezzi aziendali, procedura già eseguita dell'Azienda Agricola Lovato in ottemperanza alla prescrizione. A questo fine si richiede la deroga All'Art. 3.2.1 del RUE al fine del recepimento di tali imposizioni dettate dall'Ordinanza Ministeriale del Ministero della Salute.

3- Art.4.3.16 - Interventi di NC e RE per uso c3: Attività zootecniche industriali comma 5

“Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 60 m”

Per questo punto si asserisce che l'intervento di ampliamento del capannone contraddistinto con la lettera “C” ricade all'intero della fascia di rispetto all'abitazione confinante di proprietà dell'Azienda Lovato Gaetano. Si precisa che lo stesso conduce la medesima attività di allevatore avicolo per cui non vi sono ostacoli per l'edificazione in quanto all'interno della fascia di rispetto si trovano altri fabbricati con la medesima destinazione, inoltre già il fabbricato esistente detiene una distanza inferiore e l'ampliamento per come progettato sarà di per se stesso a distanze superiori di quanto già esistente nell'intero comparto agricolo di allevamento di entrambe le aziende.

4- ALBERATURE

Su questo punto specifico non si richiede nessuna deroga in particolare con la sola esclusione del posizionamento delle essenze arboree. Infatti al fine della mitigazione dell'intervento saranno messe a dimora siepi ed alberature in alternanza tra loro al fine di garantire un'adeguata mitigazione dell'intervento anche a Nord dei capannoni A e B; l'unica accortezza che si impiegherà sarà demandata alla distanza della piantumazione ai fabbricati oggetto di nuova edificazione al fine di eliminare la problematica della nidificazione dei volatili a ridosso dei nuovi fabbricati. Questa accortezza viene anch'essa avvalorata da una prescrizione di BIOSICUREZZA al fine di limitare il propagarsi di infezioni di aviaria. A questo proposito al solo fine conoscitivo si allega il parere del Servizio Veterinario in merito un allevamento progettato dallo



scrivente, ove si evince il parere negativo alla messa a dimora delle piantumazioni a ridosso dei fabbricati avicoli. Per ragioni di privacy si occulta il richiedente proprietario.

Per una migliore identificazione delle opere in progetto si demanda alla tavola progettuale allegata

Per tutto quello non espressamente menzionato nella presente relazione si rimanda agli allegati inseriti nella procedura approvata dalla Regione di Screening già pervenuta al Comune di Soliera e P.S.A. nei quali vengono spiegati le procedure e gli aspetti di dettaglio del funzionamento del processo produttivo, oltre alla descrizione delle attrezzature previste.

Modena lì 09/12/2020

Firme:

Progettista architettonico:

Mirko Geom. Zanoli



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI
UFFICI VIII e IX

ORDINANZA MINISTERIALE

Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, concernente la produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993 n. 587, riguardante l'attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1996, n. 607, concernente la produzione e commercializzazione di selvaggina cacciata;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 luglio 2004 concernente le modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame;

Vista la propria ordinanza 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 204 del 2 settembre 2005;

Ritenuto necessario modificare e rafforzare le misure previste dalla predetta ordinanza 26 agosto 2005

ORDINA

Articolo Unico

1. L'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è modificato nel seguente modo:

a) al comma 1, le parole "Le aziende di volatili da cortile" sono sostituite dalle seguenti "Le aziende commerciali di volatili";

b) al comma 3, dopo le parole "decreto legislativo n. 336/1999." è aggiunto il seguente periodo "E' escluso dalla registrazione nella banca dati nazionale l'allevamento rurale inteso come il luogo

privato in cui vengono allevati un numero di capi non superiore a 250 volatili, destinati esclusivamente all'autoconsumo".

2. Dopo l'articolo 1, dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è aggiunto il seguente:
<< 1-bis

1. Il presente articolo stabilisce le modalità che i soggetti facenti parte della filiera avicola rurale sono tenuti ad applicare per assicurare la rintracciabilità di ogni movimentazione dei volatili delle specie di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 587/93, e successive modifiche.

2. Per i fini di cui al comma 1, il titolare o il responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento di svezzamento nonché quello delle strutture adibite o utilizzate per il commercio all'ingrosso di volatili, deve:

a) registrare ogni partita di volatili introdotta o uscita dalle proprie strutture, indicando, per ciascuna, la quantità, le specie, la data, la provenienza o la destinazione. La registrazione può essere effettuata anche su registri già in possesso per altri fini;

b) compilare, per ogni partita da movimentare in uscita, il modello 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 320/54, come modificato, indicando la struttura di provenienza degli animali.

3. I soggetti di cui al comma 2, sono tenuti ad assolvere agli obblighi stabiliti nel medesimo comma 2, anche quando i volatili sono destinati a un commerciante al dettaglio, compreso quello avente sede fissa nonché quello ambulante o itinerante, nonché ad un successivo commerciante all'ingrosso o al dettaglio.

4. In assenza di provvedimenti restrittivi dovuti a motivi di polizia sanitaria, il modello 4 deve essere redatto in duplice copia, datato e sottoscritto esclusivamente dal titolare o dal responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento di svezzamento o dal commerciante all'ingrosso, senza alcuna vidimazione da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale. Una delle copie deve essere conservata per almeno 12 mesi a decorrere dalla data di rilascio a cura dello stesso soggetto che vi ha provveduto; l'altra copia, che deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione indicato sullo stesso modello 4, deve essere conservata, per almeno 12 mesi a decorrere dalla data di rilascio, dal titolare o dal responsabile dell'azienda, struttura, impianto o luogo in cui sono introdotti i volatili.

5. Il commerciante al dettaglio che detiene volatili presso un'azienda o in qualsiasi altro luogo o impianto di cui è proprietario o responsabile, per un tempo superiore alle 72 ore, deve dotarli di ogni struttura ed attrezzatura adeguate al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche e di benessere degli animali.

6. Gli obblighi di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 devono essere assolti anche nel caso di occasionale cessione di volatili nell'ambito di attività promozionali o espositive, comunque denominate.

7. Il commerciante all'ingrosso di volatili deve assicurare il regolare avvicendamento degli animali al massimo entro 30 giorni dal loro acquisto; i restanti requisiti, necessari all'individuazione di tale soggetto, sono i medesimi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193 >>.

3. All'articolo 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, il comma 1 è modificato nel modo seguente:

a) nel capoverso, le parole "L'introduzione di volatili da cortile in aziende" sono sostituite dalle parole "L'introduzione di volatili in aziende commerciali";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

< i volatili devono essere mantenuti in quarantena per 21 giorni dal momento dell'accasamento, ad eccezione di quelli introdotti negli **allevamenti rurali** nonché negli allevamenti industriali in grado di garantire l'attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'allegato A alla presente ordinanza. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le Regioni e le Province autonome attuano, sul territorio di competenza, le norme previste all'allegato A >>.

4. L'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è sostituito dal seguente:

<< **Articolo 3**

1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 4, 5, 6 e 7, si applicano alle carni di volatili da cortile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, alle carni di selvaggina da penna d'allevamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, nonché a quelle di selvaggina da penna cacciata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, come modificati, d'ora innanzi tutte denominate carni avicole, nonché ai prodotti a base di carne e alle preparazioni contenenti carni avicole.

2. Ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffuse delle specie avicole, anche a carattere zoonosico, gli operatori del settore alimentare che trattano carni avicole nonché i prodotti a base di carne e le preparazioni contenenti carni avicole, devono riportare in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

3. L'obbligo di riportare in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, deve essere assolto dal produttore nazionale di carni avicole o dei relativi prodotti a base di carne e preparazioni o, quando provengono da Paesi comunitari e terzi, dal primo destinatario nazionale delle stesse; tali soggetti vi devono provvedere in qualsiasi momento precedente alla loro esposizione al pubblico ai fini della vendita, o cessione ad altro titolo, e alla loro distribuzione sia al dettaglio che agli esercizi che somministrano tali alimenti.

4. Per i fini di cui al comma 3, il produttore nazionale di carni avicole o dei relativi prodotti a base di carne e preparazioni e, nel caso di merci introdotte in provenienza da Paesi comunitari e terzi, il primo destinatario nazionale delle stesse che non hanno provveduto direttamente all'obbligo di etichettatura, devono indicare, su richiesta degli organi di vigilanza, il soggetto a cui hanno demandato tale adempimento, al quale devono fornire per iscritto le informazioni stabilite agli articoli 4, 5, 6 e 7.

5. Con riguardo all'obbligo di indicazione in etichetta della data di introduzione nel territorio nazionale delle carni avicole e dei relativi prodotti a base di carne e delle preparazioni, provenienti da Paesi comunitari e terzi, essa è quella che risulta dalla registrazione di ingresso delle merci nella struttura di prima destinazione sul territorio nazionale, registrazione che deve essere effettuata dal proprietario o dal responsabile di detta struttura anche utilizzando registri già in possesso per altri fini; detta registrazione deve altresì permettere l'immediata correlazione tra la data di introduzione della merce e il quantitativo o lotto cui è riferita.

6. I soggetti che aderiscono all'etichettatura volontaria effettuata ai sensi del decreto del Ministro della politiche agricole e forestali 29 luglio 2004, citato in premessa, possono assolvere all'obbligo di etichettatura delle carni avicole, integrando solo quelle informazioni dell'articolo 4 della presente ordinanza che non vi compaiono.>>.

5. L'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è modificato nel seguente modo:

a) al comma 1, lettera a) e al comma 2 lettera a), dopo le parole "sigla IT" sono aggiunte le seguenti "oppure ITALIA";

b) ai commi 3 e 4, le parole "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 1 o 2".

6. L'articolo 5 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è modificato nel seguente modo:

a) la lettera b) del comma 3, è sostituita dalla seguente:

< la data di introduzione nel territorio nazionale. Per le provenienze sia comunitarie che da Paesi terzi si applica quanto stabilito all'articolo 3, comma 5>>;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

<<3-bis

Nei punti vendita delle carni avicole le informazioni di cui ai comma 1, 2 e 3 devono essere fornite al consumatore secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.>>.

7. L'articolo 6 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 6

1. L'operatore alimentare che produce preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni avicole è tenuto ad apporre sull'etichetta di ogni singola confezione la data di preparazione o il numero di lotto nonché:

a) nel caso di utilizzo della materia prima cui è fatto riferimento all'articolo 4, comma 1 e comma 2 lettera a), la parola ITALIA.;

b) nel caso di animali vivi o di materia prima diversi da quella della lettera a), l'indicazione per esteso del Paese comunitario o del Paese terzo da cui provengono gli animali vivi o la materia prima, anche se si tratta di animali macellati o di materia prima lavorata in stabilimenti nazionali.

2. Nei punti vendita che producono preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni avicole, le informazioni di cui al comma 1, devono essere fornite con le stesse modalità stabilite all'articolo 4, comma 4.

3. Al fine di permettere lo smaltimento delle scorte degli imballaggi e delle etichette, fino al 31 gennaio 2006 l'operatore alimentare è autorizzato a riportare le indicazioni stabilite alle lettere a) e b) del comma 1, su un apposito cartello che deve essere esposto in maniera visibile nei luoghi di presentazione e vendita dei prodotti al consumatore finale. >>.

8. All'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

<<**1-bis**

Per la data di introduzione si applica quanto stabilito all'articolo 3, comma 5. Fino al 31 gennaio 2006 l'operatore alimentare è autorizzato a riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma, su un apposito cartello che deve essere esposto in maniera visibile nei luoghi di presentazione e vendita dei prodotti al consumatore finale. >>.

9. All'articolo 8 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, le parole "di cui agli articoli da 3 a 6" sono sostituite dalle parole "di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7".

10. Fatte salve le modifiche apportate con la presente ordinanza, le parole "volatili da cortile", contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005, sono sostituite con la parola "avicole".

11. Le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005, come modificate dalla presente, si applicano alle carni avicole, alle preparazioni e ai prodotti a base di carne contenenti carni avicole, ottenuti anche in altri Paesi successivamente alla data di cui all'articolo 9.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 10 ottobre '05

Il Ministro

ALLEGATO A

BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Requisiti strutturali degli allevamenti

1. I locali di allevamento (capannoni) devono essere dotati di:

- pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni;
- pareti e soffitti lavabili;
- attrezzature lavabili e disinfettabili;
- efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti esterni.

I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate.

2. Tutti gli allevamenti devono possedere:

- a) barriere posizionate all'ingresso idonee ad evitare l'accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili);
- b) piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone nonchè dotate di un fondo solido ben mantenuto;
- c) un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento dei riproduttori;
- d) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone che dovrà essere mantenuta sempre pulita;
- e) aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) dotate di impianti di protezione;
- f) una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti all'entrata di ogni azienda; deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche. Ogni area deve essere identificata mediante cartelli di divieto di accesso agli estranei;
- g) attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.); nel caso in cui dette attrezzature siano utilizzate da più aziende, esse devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita dalle diverse aziende;
- h) uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti; non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni.

3. Negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive.

4. I tempi per l'esecuzione dei lavori di adeguamento a quanto contenuto nel presente allegato, saranno stabiliti dal Servizio Veterinario competente per territorio, dopo apposito sopralluogo.

Norme di conduzione

1. È fatto obbligo al detentore dell'allevamento di:
 - a) vietare l'ingresso a persone estranee. In deroga alla presente lettera, negli allevamenti di svezzamento il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso ad estranei evitando il contatto diretto con i volatili, e comunque, obbligando l'uso di calzari, camici, tute e cappelli;
 - b) dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento da effettuare in allevamento,
 - c) consentire l'accesso all'area circostante i capannoni, solo agli automezzi destinati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda;
 - d) registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;
 - e) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;
 - f) vietare al personale che opera nell'allevamento, di detenere volatili propri.
2. Per l'imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo, deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile.
3. Il detentore deve verificare tramite apposita scheda, l'avvenuta disinfezione dell'automezzo presso il mangimificio, che dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.
4. Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l'impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio Veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello.
5. Negli allevamenti di tacchini da carne di tipo intensivo è consentito esclusivamente l'accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.
6. Il carico dei tacchini al macello deve essere effettuato nell'arco di tempo massimo di 10 giorni.
7. Negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffuse dei volatili, dopo la verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strumentali e gestionali di biosicurezza prescritti e l'attuazione di efficaci controlli sanitari, i Servizi Veterinari possono autorizzare il carico degli animali, per il successivo inoltro al macello, in più soluzioni.

Pulizie e disinfezioni

1. Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e disinfezione. I sili devono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ingresso di animali.
2. In deroga al precedente punto 1, negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei sili e dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l'anno.
3. L'immissione di nuovi volatili deve essere effettuata nel rispetto del vuoto biologico. Dal giorno di svuotamento dell'allevamento a quello di immissione di nuovi volatili devono trascorrere almeno:
 - 14 giorni: per i polli da carne;
 - 21 giorni: per i tacchini, le anatre destinate alla produzione di carne e per i riproduttori in fase pollastra.
4. Il vuoto biologico minimo da rispettare nelle unità produttive (capannoni) delle altre aziende di allevamento è il seguente:
 - 14 giorni per i galli golden e livornesi e le faraone destinate alla produzione di carne;
 - 21 giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole);
 - 14 giorni per la selvaggina da penna;
 - 8 giorni per gli allevamenti di svezzamento.
5. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, è obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno 3 gg dell'intero allevamento o dell'unità epidemiologica nel caso di animali da carne, e delle singole unità produttive per le altre tipologie allevate.

Animali morti

1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli impianti, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno dell'area di allevamento. La capienza delle celle deve essere proporzionale alle capacità produttive dell'allevamento e delle specie avicole allevate.
2. Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento degli animali morti;
3. In deroga a quanto previsto nei precedenti punti è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:
 - mortalità eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive, previa certificazione del Servizio Veterinario competente;
 - allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq., allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole); detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese nonché gli allevamenti da svezzamento potranno usufruire del ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese.

Detti animali morti devono essere trasportati ad impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia, tramite mezzi autorizzati.

Gestione delle lettiere

1. La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso l'allevamento così come previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non fosse possibile queste devono essere rimosse tramite ditte regolarmente autorizzate.
2. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa.

Verifiche

Il Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, nell'ambito dell'attività di controllo e vigilanza, è incaricato della verifica della sussistenza dei requisiti strutturali e dell'applicazione delle norme gestionali contenute nel presente allegato.

Art. 2.

1. L'efficacia dell'*ordinanza 26 agosto 2005*, e successive modificazioni, come modificata dalla presente ordinanza, è prorogata fino al 31 dicembre 2017 a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A*Requisiti strutturali degli allevamenti*

1. I locali di allevamento devono essere dotati di:

pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni;

pareti e soffitti lavabili;

attrezzature lavabili e disinfettabili;

efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti esterni.

I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate.

2. Tutti gli allevamenti devono possedere:

a) barriere posizionate all'ingresso idonee ad evitare l'accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili) e apposti cartelli di divieto di accesso agli estranei; l'azienda deve essere dotata di una zona, chiaramente identificata, per la sosta dei veicoli sia del personale dell'azienda sia dei visitatori. Dalla zona di parcheggio non deve essere direttamente accessibile l'area di governo degli animali;

b) piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone nonché dotate di un fondo solido ben mantenuto;

c) un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento industriale di riproduttori, galline ovaiole per la produzione di uova da consumo e tacchini da carne;

d) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone che dovrà essere mantenuta sempre pulita;

e) aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) dotate di impianti di protezione;

f) una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti all'entrata di ogni azienda; deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche. Ogni area deve essere identificata mediante cartelli di divieto di accesso agli estranei;

g) attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico ecc.); nel caso in cui dette attrezzature siano utilizzate da più aziende, esse devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita dalle diverse aziende;

h) uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti; non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni;

i) idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo l'accesso all'allevamento, al fine di garantire una migliore attuazione delle pratiche previste nei precedenti punti.

3. Negli allevamenti appartenenti al circuito rurale (svezzatori), ogni ambiente deve essere delimitato da pareti lavabili e disinfettabili e dotato di proprio accesso indipendente, anche nei casi confinanti su uno o più lati con altre unità produttive. Oltre a quanto riportato nella presente ordinanza, per consentire la commercializzazione dei volatili appartenenti al settore rurale, si rimanda alle disposizioni previste dal *decreto ministeriale 25 giugno 2010*.

Norme di conduzione

1. E' fatto obbligo al detentore dell'allevamento di:

a) vietare l'ingresso a persone estranee. In deroga alla presente lettera, negli allevamenti di svezzamento, il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso ad estranei evitando il contatto diretto con i volatili, e comunque, obbligando l'uso di calzari, camici, tute e copricapo;

b) dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento da effettuare in allevamento;

c) consentire l'accesso all'area circostante i capannoni, solo agli automezzi destinati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda;

d) registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;

e) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;

f) vietare al personale che opera nell'allevamento di detenere volatili propri;

g) lavarsi accuratamente le mani almeno all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa in allevamento;

h) verificare che il personale esterno che accede all'allevamento attui correttamente le procedure di biosicurezza previste.

2. Per l'imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile.

3. Il detentore deve verificare, tramite apposita scheda, l'avvenuta disinfezione dell'automezzo presso il mangimificio, che dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.

4. Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l'impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello.

5. Negli allevamenti di tacchini da carne di tipo intensivo è consentito esclusivamente l'accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.

6. In deroga al precedente paragrafo, è consentito l'accasamento di tacchinotti di età superiore ad un giorno, esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle «aree ad elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C).

7. Il carico dei tacchini al macello deve essere effettuato nell'arco di un tempo massimo di dieci giorni.

8. In deroga al precedente paragrafo 7, negli allevamenti situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffuse dei volatili e nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle «aree ad elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C, dopo la verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strumentali e gestionali di biosicurezza prescritti e l'attuazione di efficaci controlli sanitari, i Servizi Veterinari possono autorizzare il carico degli animali, per il successivo inoltro al macello, in più soluzioni. In tal caso i controlli devono almeno essere effettuati trascorsi quattordici giorni dal carico delle femmine e dieci giorni prima del carico dei maschi.

9. Nelle aree individuate a rischio, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono definire una procedura di gestione del territorio che preveda l'accasamento dei tacchini per aree omogenee con tempistiche di accasamento che comportino il carico degli animali in modo sincrono / concomitante.

Pulizie e disinfezioni

1. Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e disinfezione. I sili devono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ingresso di animali.

2. In deroga al precedente punto 1, negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei sili e dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l'anno.

3. L'immissione di nuovi volatili deve essere effettuata nel rispetto del vuoto biologico. Dal giorno di svuotamento dell'allevamento a quello di immissione di nuovi volatili devono trascorrere almeno:

sette giorni: per i polli da carne;

ventuno giorni: per i tacchini, le anatre destinate alla produzione di carne e per i riproduttori in fase pollastra.

4. In deroga al precedente punto 3, è consentito ridurre il periodo del vuoto biologico per i tacchini a quattordici giorni anziché ventuno giorni esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle «aree ad elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C) e negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffuse dei volatili.

5. Il vuoto biologico minimo per capannone da rispettare delle altre aziende di allevamento è il seguente:

quattordici giorni per i galli golden e livornesi, i capponi e le faraone destinate alla produzione di carne;

ventuno giorni per le galline per uova da consumo sia in fase deposizione sia in fase pollastra;

quattordici giorni per la selvaggina da penna;

otto giorni per gli allevamenti di svezzamento.

Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, è obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno tre giorni dell'intero allevamento, o del capannone come previsto nei precedenti punti.

Animali morti

1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli impianti, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno dell'area di allevamento. La capienza delle celle deve essere commisurata alle capacità produttive dell'allevamento e delle specie avicole allevate.

2. Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati ai sensi della vigente normativa.

3. In deroga a quanto previsto nel precedente punto 1, è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:

mortalità eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive, previa certificazione del Servizio veterinario competente; se del caso, in presenza di mortalità anomala il Servizio veterinario dovrà effettuare idonei prelievi per escludere la presenza del virus dell'influenza aviaria;

allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq., allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole); detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese nonché gli allevamenti di svezzamento potranno usufruire del ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese.


Gestione delle lettiere

1. La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso l'allevamento così come previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non fosse possibile queste devono essere rimosse tramite ditte regolarmente autorizzate.

2. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa.

Verifiche

Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale, nell'ambito dell'attività di controllo e vigilanza, è incaricato della verifica della sussistenza dei requisiti strutturali e dell'applicazione delle norme gestionali contenute nel presente allegato.



Dipartimento Sanità Pubblica
Area Sanità Pubblica Veterinaria
Unità operativa Territoriale di Carpi
Il Responsabile U.O.

Carpi, li_15/_01___/2018

Prot..n° _____

OGGETTO: Parere del Servizio Veterinario sulla piantumazione di alberi all'interno di un allevamento avicolo.

In relazione alla Vs richiesta riguardante la messa a dimora di alberature e/o siepi all'interno dell'area aziendale, sede di un allevamento di tacchini da ingrasso, sita a Campogalliano in Via Nuova , lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere negativo.

La presenza di alberi o siepi posti tra i diversi capannoni di ricovero dei volatili favorisce lo stazionamento e la nidificazione dell'avifauna selvatica e sinantropica, possibile veicolo di importanti patologie aviarie quali l'influenza aviaria, la salmonellosi, la micoplasmosi.

La nota del Ministero della Salute DGSAF-MDS-P n. 0026651 del 21/11/2017 introduce, nella nuova lista di riscontro delle condizioni di biosicurezza degli allevamenti, la voce "presenza di alberi" per indicare un fattore di rischio ai fini della introduzione del virus dell'Influenza aviaria".

Considerando che il tacchino è una delle specie avicole più sensibili all'infezione virale e che, nonostante le misure di prevenzione - biosicurezza messe in atto negli allevamenti del Nord Italia, l'infezione si è propagata con molta facilità, riconoscendo nell'avifauna selvatica uno dei fattori di propagazione, per questi motivi si ritiene di giustificare il parere sopra espresso.

Antonio Gelati

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., da Antonio Gelati